

N. R.G. 9778/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE Terza CIVILE

VERBALE DI CAUSA

tra

ATTORE/I

e

VERITAS SPA

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi 21/04/2016 innanzi al dott. Melania Gallo, sono comparsi:

Per

Per VERITAS SPA

Per l'avv. e l'avv. oggi sostituito dall'avv.

Per l'avv. e l'avv. oggi sostituito dall'avv.

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti discutono e precisano le conclusioni come in atti.

L'avvocato per parte resistente alla luce della recente sentenza della cassazione sez unite n 5078/2016 rinuncia alle questioni formulate in ordine ai paragrafi n 3-4 della propria comparsa di costituzione, insistendo sui restanti punti.

Il procuratore di aprte ricorrente dimette la sentenza delle sezioni unite dirimente la questione sulla Iva.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia ordinanza

Il Giudice

dott. Melania Gallo



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Melania Gallo ha pronunciato la
segunte

Ordinanza

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9778/2014 promossa da:

ATTORE/I

contro

VERITAS SPA (C.F. 03341820276),

CONVENUTO/I

Con *Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.* ritualmente notificato in data 16.01.2015, la società⁶ conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, la società VeritasS.p.a. (d'ora in poi, per comodità, "Veritas"), per chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il Comune di Venezia, per gli anni 2004-2010, a titolo di i.v.a. applicata sulla T.I.A. agiva per sentir accolte, nei suoi confronti, le seguenti conclusioni:

"nel merito

- previo accertamento dell'illegittimità degli importi i.v.a. applicati da Veritas S.p.A. sulle bollette T.I.A. intestate a [redacted], dichiarare che la somma di € 5.547,46 è stata indebitamente incassata da Vesta S.p.A./Veritas S.p.A.; - per l'effetto, condannare Veritas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a [redacted] la somma di € 5.547,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo.

Con spese, diritti ed onorari di causa, i.v.a. e c.p.a., interamente rifiuti.

Si costituiva in giudizio la Resistente la quale, nel proprio atto difensivo, contestava le deduzioni e le pretese attoree, chiedendone l'integrale rigetto con vittoria - o quantomeno con compensazione - di spese.

Veritas ha contestato l'esistenza di un pagamento ex art 2033 c.c. stante la neutralità dell'IVA per soggetti che possono portarla in detrazione.

Orbene nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art 2033 c.c. l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero l'avvenuto pagamento e la mancanza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto.

L'avvenuto versamento dell'IVA da parte della ricorrente, non è in contestazione.

Preliminarmente si evidenzia in merito alla carenza di interesse, o all'asserita inesistenza di un pagamento, in ordine alla circostanza che la ricorrente esercita attività di ristorazione, ed è pertanto un c.d. soggetto iva ^{che} portandola in detrazione ^{va} disatteso l'orientamento risalente nel tempo della Corte richiamato dalla resistente, in base al quale resterebbe esclusa la configurabilità dell'indebito in relazione alla qualifica di imprenditore commerciale poiché il medesimo non effettua un "pagamento effettivo" non sopportando alcun costo avendo portato in detrazione lo stesso importo dell'imposta versata

VA precisato come il principio in base al quale la detraibilità dell'Iva da parte del soggetto escluderebbe la possibilità per il medesimo di esperire l'azione di ripetizione è basato sul concetto dell'assenza di impoverimento che viene mutuato dalla diversa azione di arricchimento senza causa. Nel nostro ordinamento il sistema impositivo dell'IVA si configura come un sistema connotato dal c.d. principio della neutralità dell'imposta, essendo fondato essenzialmente sui criteri della rivalsa e della detrazione, ovvero dell'obbligo di rivalsa per l'operatore che incassa e della possibilità di recuperarla per l'operatore che la paga. Il cedente dei beni o il prestatore del servizio nell'esercizio di un'imposta ha, infatti, l'obbligo di versare all'Erario l'IVA nell'importo indicato nella fattura che si

riferisce alla cessione di beni o alla prestazione di servizi (o alle importazioni effettuate) e deve , poi addebitarla a titolo di rivalsa, al cessionario o committente, quest'ultimo a sua volta ha la possibilità di detrarre – dall'imposta relativa alle operazioni effettuate – l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta , o a lui addebitata a titolo di rivalsa . Per i soggetti iva, dunque, l' applicazione dell'imposta, è in via di principio , neutrale, posto che l'iva sulle operazioni attive è da essi trasferita sui clienti , mentre quella sui loro acquisti è recuperata compensandoli con la prima, a guisa di credito verso l'erario, ne consegue che il tributo viene a gravare , in via definitiva , sui c.d. consumatori finali.

Nei rapporti tra i soggetti Iva , il principio della deduzione dell'imposta pagata a monte , insieme con il diritto – dovere della rivalsa, assicurano il rispetto della neutralità dell'iva che non viene a costituire un elemento di costo nei confronti di tali soggetti, per i quali il versamento dell'iva contestuale deduzione non costituisce pagamento ai sensi dell'art 2033 c.c. che richiede un pagamento effettivo e non apparente o neutro con conseguente non ripetibilità .

Sul punto non può accogliersi la tesi sostenuta dal ricorrente , secondo la quale la detrazione (o la detraibilità) dell'imposta corrisposta al cessionario dalla propria dichiarazione iva da parte del cedente sarebbe circostanza rilevante non nell'ambito del rapporto privato esistente tra i due soggetti, ma solo nei confronti dell'Erario.

E ' noto come affermato dalla Corte che dal compimento di un'operazione assoggettata ad IVA , discendono effettivamente tre rapporti , i quali , sebbene collegati , restano distinti ed indipendenti e non interferiscono tra loro (tra l'amministrazione finanziaria ed il cedente , relativamente al pagamento dell'imposta, tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa, tra l' amministrazione ed il cessionario, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa .L'autonomia dei rapporti , non esclude l'assenza di un pagamento effettivo nei rapporti tra i soggetti iva , stante il principio di neutralità .In caso di restituzione dell'indebito colui che originariamente corrisposto l'imposta a titolo di rivalsa sarebbe comunque tenuto a riversare quanto originariamente detratto in sede di dichiarazione , perché in caso contrario ne conseguirebbe un'ingiusta locupetazione.

La Corte in alcune pronunce ha chiarito che l'autonomia dei tre rapporti originati da un'operazione assoggettata ad iva presuppone che rimanga salvo il principio della neutralità dell'iva , che postula i ogni caso – ai fini della regolarizzazione e del conseguente rimborso di un ' imposta indebitamente fatturata- che sia , in concreto , esclusa l'eventualità di una perdita di entrate fiscali da parte dell'erario.

Si condivide la tesi che il cessionario può ripetere quanto assume di aver indebitamente pagato al cedente a titolo di iva , solo se non abbia portato in detrazione o non abbia comunque la facoltà di

portare in detrazione la relativa somma nella propria dichiarazione d'imposta, atteso che in caso contrario il pagamento asseritamente indebito non ha il carattere di un esborso effettivo. Infine rileva che la restituzione non può eccedere l' effettiva diminuzione patrimoniale subita da chi ha sostenuto un pagamento privo di causa, Colui che agisce per la ripetizione di un indebito allega , infatti la dazione senza causa di una somma di denaro come spostamento patrimoniale privo di causa che non è ravvisabile nel caso in cui il soggetto iva abbia portato in detrazione l'iva pagata. Secondo l'assunto della ricorrente tale interpretazione comporterebbe un'impostazione illegittima per i privati e legittima per i titolari di partita iva , ma in realtà ciò che viene in rilievo e si deve considerare non è l'astratta qualifica del soggetto , bensì l'esistenza o meno di un pagamento effettivo. Nel caso di specie il ricorrente non ha contestato di aver detratto l'iva versata sulle fatture oggetto di causa , né ha dedotto il contrario , la domanda non può trovare accoglimento .

Considerato il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione , sussistono giustificati motivi per compensare le spese

PQM

Il tribunale Di Venezia , definitivamente pronunciando nella presente causa, disattesa ogni diversa istanza o eccezione

Rigetta la domanda di parte attrice

Compensa le spese tra le parti

Venezia, 21/04/2016

Il Giudice
dott. Melania Gallo

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO**

27 APR. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Bruno Giusto